

## PAC 2020: aggiornamenti



Tutte le attuali regole restano  
inalterate fino

31 dicembre 2021

**Avvio nuova PAC al 01 gennaio 2022**

# I pagamenti diretti saranno ridotti del 3,9% nel 2020 e nel 2021

Per il valore dei titoli 2 opzioni:

- 1) Mantenimento del valore 2019
- 2) Convergenza e potranno subire la seguente diminuzione:
  - 1% per aumento plafond per i giovani agricoltori
  - 1% (stima) per alimentare la riserva nazionale

# Decreto 9 agosto 2018

## aiuti accoppiati

Gli aiuti accoppiati dovrebbero mantenersi invariati con i seguenti valori:

- **Grano duro** (regioni del centro e sud): circa **100** euro/ha
- **Riso**: circa **150** euro/ha
- **Barbabietole**: circa **650** euro/ha
- **Pomodoro da industria**: circa **190** euro/ha

# Decreto 9 agosto 2018

## aiuti accoppiati

- Il decreto prevede che le vacche ammesse ai pagamenti accoppiati (vacche da latte e vacche nutrici) siano di **età superiore a venti mesi. Premio € 80/capo (latte) € 125/capo (vacche nutrici)**
- **Bovini da carne 12-24 mesi allevati per almeno 6 mesi € 42/capo**
- **Bovini da carne 12-24 mesi allevati per almeno 12 mesi o con etichettatura o qualità per 6 mesi € 60/capo**



**Agricoltore attivo**  
**Art. 3 del DM 7.06.2018 n. 5465,**  
**modificato dal DM 9.08.2018 n. 7839**  
**Circolare AGEA.2018.99157 del 20.12.2018**



**L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali con riferimento ai seguenti regimi di sostegno nell'ambito dei pagamenti diretti:**

<b>Elenco dei regimi di sostegno</b>	<b>Base giuridica</b>		<b>Note</b>
Regime di pagamento di base	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 1, sezioni 1,2, 3 e 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV.	Pagamento accoppiato
Regime dei piccoli agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V.	Pagamento disaccoppiato

Inoltre, il requisito di agricoltore in attività è richiesto per l'ottenimento dei pagamenti per le seguenti misure previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013

Misura	Reg. (UE) 1305/2013
Gestione del rischio in agricoltura	art. 36
Giovani Agricoltori	art. 19
Qualità	art. 16
Agricoltura Biologica	art. 29
Zone svantaggiate	art. 31
Benessere animale	art. 23

# AGRICOLTORE ATTIVO

DECRETI 7 giugno 2018 e 9 agosto 2018

Circolare AGEA.2018.99157 del 20.12.2018

- Aver percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un importo massimo di:
  - euro 5000 per superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, nelle zone svantaggiate e/o di montagna;
  - euro 1250 negli altri casi.
  
- Iscrizione INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
  
- Possesso di partita IVA attiva in campo agricolo;

# AGRICOLTORE ATTIVO

DECRETI 7 giugno 2018 e 9 agosto 2018

Circolare AGEA.2018.99157 del 20.12.2018

Per le aziende con **superfici agricole ubicate in misura prevalente in zone montane** e/o svantaggiate ai sensi reg. UE, nonché per gli **agricoltori che iniziano l'attività agricola** nell'anno della domanda è **sufficiente il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo**

Dimostrabile con la Dichiarazione annuale IVA;

OPPURE

- Comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all'anno ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda UNICA, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola: **Codice ATECO 01**

# Giovani Agricoltori: pagamento specifico

- Dal 2018 l'importo del pagamento è stato elevato al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore
- La durata dell'aiuto è sempre di 5 anni
- La superficie massima su cui si calcola è di 90 ettari
- Agea, con riferimento alle persone giuridiche, ha precisato che per beneficiare del pagamento per i giovani, la compagine sociale, se modificata, deve continuare a avere la presenza di almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane
- Inoltre, con riferimento al controllo del giovane agricoltore nelle persone giuridiche, l'art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014 è stato stabilito che il giovane deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari

# Terreni a riposo

## Regole 2020

- Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di **sei mesi, a partire dal 1 gennaio e fino al 30 giugno**.
- Per i terreni a riposo seminato con **specie mellifere** il periodo minimo è di sette mesi a partire dal 1 gennaio e fino al 31 luglio.
- Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo, che prevede comunque un'attività agricola, può essere:
  - a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
  - b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
  - c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
  - d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti.

# Terreni a riposo

## Regole 2020

**Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:**

- a) Pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante;
- b) Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
- c) Colture a perdere per la fauna;
- d) Lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e) Lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f) Lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.



# Riserva Nazionale

Circolare AGEA n.96517 17 dicembre 2019

## Fattispecie della riserva nazionale

A- Giovani Agricoltori

B- Nuovi agricoltori - Agricoltori che iniziano l'attività

C- Abbandono delle terre

D- Compensazione di svantaggi specifici

F- Provvedimenti amministrativi e giudiziari

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni e 65 anni .

Per le fattispecie A e B l'accesso è previsto una sola volta e la superficie minima deve essere pari ad almeno 1 Ha, per le fattispecie C e D l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie.

Nel 2020, l'importo sarà di circa 214 euro/ha a cui aggiungere il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.



# Greening 2020

# Pagamento ecologico = greening

**Diversificazione culturale**



**Mantenimento dei prati  
e dei pascoli permanenti**

**Aree di interesse ecologico (EFA)**



# La superficie interessata

*Le aziende biologiche sono greening ipso facto*

<b>Superficie aziendale</b>	<b>Colture</b>	<b>Impegni da rispettare</b>
<b>Seminativi</b>	<b>Colture avvicendate</b>	<b>- Diversificazione -Aree di interesse ecologico</b>
<b>Colture permanenti</b>	<b>Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio, vivai, ecc.</b>	<b>-</b>
<b>Prati e pascoli permanenti</b>	<b>Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri</b>	<b>Mantenimento dei prati e pascoli permanenti</b>

## Diversificazione

<b>Superficie aziendale a seminativo</b>	<b>Colture</b>	<b>Dimensione minima</b>
<b>fino a 10 ettari</b>	<b>esenzione</b>	<b>-</b>
<b>da 10 a 30 ettari</b>	<b>min. 2</b>	<b>nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo</b>
<b>maggiore di 30 ettari</b>	<b>min. 3</b>	<b>la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.</b>

# Diversificazione: deroghe

**Sono escluse dall'obbligo di diversificazione**, le aziende in cui:  
la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio, leguminose, terreni a riposo o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso) o combinazione di tali impieghi

# Colture diversificanti

Per “coltura” si intende:

- una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- i terreni lasciati a riposo;
- erba e piante da foraggio;

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Lo spelta (*Triticum spelta* L.) può essere considerato come singola coltura ai fini della diversificazione rispetto alle altre colture appartenenti allo stesso genere.



# Colture diversificanti

In presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la **parte più significativa del ciclo culturale**, tenendo conto delle **pratiche culturali tradizionali** nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014)

**Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture:**  
compreso tra il **1° aprile** e il **9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda

# Mantenimento prati e pascoli permanenti

Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5%.

Gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2012.

Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.

Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.

# Mantenimento prati e pascoli permanenti

## In Italia:

- l'obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale;
- divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;
- per le altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati permanenti, dopo aver chiesto la preventiva autorizzazione di Agea, che la rilascia entro 30 giorni.

È istituito nel SIAN il **registro nazionale dei prati permanenti**.

# Mantenimento prati e pascoli permanenti

**"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") :**

terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

# Mantenimento prati e pascoli permanenti

**Con la Circolare n. 9020/2019 Agea introduce qualche novità importanti relativamente alla gestione dei pascoli.**

L'agenzia chiarisce che per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un'operazione colturale, secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori. Inoltre, a partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, l'agricoltore deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo e secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici. Se l'attività eseguita è lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. Per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali l'unica attività di mantenimento eseguibile resta il pascolamento, pertanto, l'eventuale svolgimento di altre attività determina l'inammissibilità delle superfici.

# Aree di interesse ecologico (AIE) = *Ecological focus area (EFA)*

Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.

Le EFA sono obbligatorie per le aziende con **più di 15 ettari di seminativi**, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.

Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:

- a) terreni lasciati a riposo (6 mesi dal 1 gennaio al 30 giugno),
- b) terrazze,
- c) elementi caratteristici del paesaggio:
  - 1) siepi, fasce alberate, alberi in filari;
  - 2) alberi isolati;
  - 3) boschetti nel campo;
  - 4) stagni;
  - 5) fossati;
  - 6) muretti di pietra tradizionali;
- d) Fasce tampone e bordi di campi;
- e) Ettari agroforestali;

**NOTA BENE:** Ad eccezione delle superfici dell'azienda, lettere g), h), k) ed l), l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda.

Nel caso di superfici, lettere c) e d), l'area di interesse ecologico può essere adiacente ai seminativi dell'azienda.

# Aree di interesse ecologico (AIE) = *Ecological focus area (EFA)*

- e) Ettari agroforestali;
- f) Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi;
- g) Bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) Superfici imboschite con i PSR;
- i) Superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia);
- j) Colture azotofissatrici;
- k) Superfici investite con *Miscanthus*;
- l) Superfici investite con *Silphium perfoliatum*;
- m) Terreni lasciati a riposo con piante mellifere (7 mesi anziché 6)

# Aree di interesse ecologico: deroghe

Sono escluse dall'obbligo di costituzione di aree di interesse ecologico le aziende in cui:

- i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, **investiti a colture leguminose**, costituiti da terreni lasciati a riposo, o combinazione di tali impieghi;
- la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio, leguminose, terreni a riposo o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso) o per una parte significativa del ciclo colturale, riso o combinazione di tali impieghi.

# Azotofissatrici

## Divieto di prodotti fitosanitari nelle EFA

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici dichiarate come EFA.

- Il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari vige per il periodo di durata delle “colture azotofissatrici-EFA”. Il Reg. 639/2014 (art. 45, par. 10) prevede che “tali colture siano presenti durante il periodo vegetativo”.
- Una nota del Ministero delle Politiche agricole del 6/09/2017 ha chiarito che la durata del divieto di prodotti fitosanitari **“coincide con il naturale ciclo vegetativo, che, nel caso delle specie annuali, va dalla semina alla raccolta”**.

**Le suddette norme hanno due implicazioni:**

- l'utilizzo prodotti fitosanitari è vietato dalla semina alla raccolta delle “colture azotofissatrici-EFA”, mentre è consentito negli altri periodi;
- il periodo vegetativo va dalla semina alla raccolta, quindi una “coltura azotofissatrice-EFA” sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata completa il periodo vegetativo.

# Aree di interesse ecologico: fattori di ponderazione e conversione

EFA ed elementi caratteristici del paesaggio: fattori di conversione e di ponderazione				
Elementi caratteristici	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattore di conversione	Fattore di ponderazione
Terreni lasciati a riposo		n.a.	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Si	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Si	n.a.	2
Alberi isolati		Si	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Si	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Si	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m Altezza 0,3-5m Larghezza 0,5-5 m	Si	n.a.	1
Fasce tampone e bordi di campo	Lunghezza minima 1 m Lunghezza massima 20 m	Si	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		n.a.	n.a.	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Lunghezza minima 1 m Lunghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Lunghezza minima 1 m Lunghezza massima 20 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici imboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		n.a.	-	1
Superfici con Miscanthus		n.a.	-	0,7
Superfici con Silphium perfoliatum		n.a.	-	0,7
Terreni a riposo con specie mellifere		n.a.	-	1,5

# Aree di interesse ecologico: 2020

Elementi caratteristici	Modalità di gestione
Terreni lasciati a riposo	Durata di 6 mesi. A partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Terrazze	Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 della condizionalità.
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione (2). Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Alberi isolati	Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Boschetti nel campo	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione (1,5).
Stagni	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione (1,5). Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione (2). Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Muretti di pietra tradizionali	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Fasce tampone e bordi di campo	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione (1,5). Sono protetti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 e i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola.
Ettari agroforestali	-
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	-
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Boschi cedui a rotazione rapida	Assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari
Superfici imboschite	Superfici oggetto di forestazione e imboschimento nell'ambito dei PSR.
Colture azotofissatrici	Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Possono includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Fattore di ponderazione 1
Superfici con Miscanthus	Introdotta con Reg. 2017/2393; ponderazione 0,7.
Superfici con Silphium perfoliatum	Introdotta con Reg. 2017/2393; ponderazione 0,7.
Terreni a riposo con specie mellifere	Introdotta con Reg. 2017/2393; ponderazione 1,5. Composti da specie ricche di polline e nettare

# Elenco delle specie azotofissatrici

arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia ( <i>Lens culinaris</i> Medik.)
cece ( <i>Cicer arietinum</i> L.)	liquirizia ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
cicerchia ( <i>Lathyrus sativus</i> L.)	lupinella ( <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
erba medica e luppolina ( <i>Medicago</i> sp)	lupino ( <i>Lupinus</i> sp.)
fagiolo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco ( <i>Lathyrus cicera</i> L.)
fagiolo dall'occhio ( <i>Vigna</i> L.)	pisello ( <i>Pisum sativum</i> L.)
fagiolo d'Egitto ( <i>Dolichos lablab</i> L.)	sulla ( <i>Hedysarum coronarium</i> L.)
fagiolo di Lima ( <i>Phaseolus lunatus</i> L.)	trifogli ( <i>Trifolium</i> sp.)
fava, favino e favetta ( <i>Vicia faba</i> L.)	soia ( <i>Glycine max</i> L.)
fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	veccia ( <i>Vicia sativa</i> L.)
ginestrino ( <i>Lotus cornicu latus</i> L.)	veccia villosa ( <i>Vicia villosa</i> Rotf)



## Terreni a riposo aree ecologiche

- Sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è **vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno.**
- Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: a) semina di specie mellifere (elenco nell'allegato IV del decreto) e colture a perdere per la fauna; b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
- Sui terreni lasciati a riposo nelle aree di interesse ecologico (EFA), **non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari.**

# Aree di interesse ecologico: miscugli



Azotofissatrici anche in miscugli

Il Reg. 2017/1155 ha introdotto la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come EFA a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.

Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 recepisce questa modifica anche per l'Italia.

*La predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli sarà verificata sicuramente "in campo", in cui si dovrà constatare la presenza del 51% di piante azotofissatrici rispetto ad altre piante (es. graminacee).*

# Aree di interesse ecologico: 2020

## Fattori conversione e ponderazione

Un'importante modifica del decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 riguarda i fattori di conversione, che vengono eliminati per la maggior parte degli elementi caratteristici del paesaggio. I fattori di conversione rimangono in vigore solamente per gli «alberi isolati».

Per gli altri elementi caratteristici del paesaggio rimangono in vigore solamente fattori di ponderazione.

Questo significa che l'unità di misura del fossato non è più il metro lineare ma il metro quadrato, in quanto la misura non viene convertita, e quindi si deve misurare la superficie e moltiplicarla per il fattore di ponderazione.

Il fattore di ponderazione per le EFA produttive con colture azotofissatrici è pari a 1.

Ad esempio, per soddisfare 10 ettari di EFA sono sufficienti 10 ettari di colture azotofissatrici, mentre fino al 2017 erano necessari 14,3 ettari di colture azotofissatrici.

# Aree di interesse ecologico: 2020

## Elementi caratteristici del paesaggio

Il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 introducono alcuni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati.

Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio, mentre prima erano separati.

Per gli stessi motivi, i "gruppi di alberi" sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»; inoltre i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone.



# Aree di interesse ecologico: novità

## Gli elementi del paesaggio

Il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 forniscono elementi di chiarezza e semplificazione.



Ad esempio le siepi e le fasce alberate venivano considerate elementi caratteristici del paesaggio solo se erano di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Reg. 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ettari, anche se la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio è calcolata fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari. Il decreto ministeriale fissa la larghezza massima a 20 metri.

Un'altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione.

Fasce tampone e bordi di campo possono essere di qualsiasi tipologia, senza limitazioni; la superficie minima viene unificata a 1 metro.

Sulle “fasce tampone”, sui “bordi di campi” e lungo i “bordi forestali senza produzione” sono autorizzati sfalcio e pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.



**CONDIZIONALITA' 2020**

# CONDIZIONALITA' 2020

## Chi è soggetto alla Condizionalità

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale (PSR) è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Pertanto è tenuto a rispettare, su **tutta la superficie aziendale**, le condizioni previste dalle norme in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali, e alcune regole per l'uso sostenibile dei terreni agricoli,

# CONDIZIONALITA' 2020

## Documenti da predisporre per il controllo:

- Registro dei trattamenti compilato controllando con attenzione che il prodotto utilizzato sia registrato per la coltura, le dosi massime ammesse, i tempi di carenza, le aree di rispetto e la motivazione dell'intervento (aggiornato entro 30 gg. dal trattamento).
- Copia delle fatture e bolle di acquisto degli antiparassitari acquistati e schede di sicurezza.
- Fatture di vendita delle produzioni dell'annata o bolle di consegna (tracciabilità).
- Copia del Patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.

# CONDIZIONALITA' 2020

## Per le aziende in aree ZVN inoltre:

- **PRESENZA DELLA COMUNICAZIONE**  
per aziende che producono più di 1000 kg/azoto/anno da presentare alla Provincia di competenza 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.
- **PRESENZA DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)**  
per aziende che producono più di 3000 kg/azoto/anno.
- **REGISTRO CONCIMAZIONI.**  
(decreto regionale 17/2012 DGRV 1835/2016)  
per aziende con SAU => 14,8 ha o con obbligo di PUA per ZO (Zone Ordinarie) e ZVN.
- **PRESENZA/ADEGUATEZZA/FUNZIONALITA' DEGLI STOCCAGGI**  
rispetto al tipo di effluente prodotto.
- **RISPETTO DEL CARICO MASSIMO DI AZOTO/ETTARO 170 KG/HA**  
da effluente.
- **RISPETTO DEL MASSIMALE DI AZOTO PER COLTURA (MAS)**  
organico ed inorganico
- **OBBLIGHI AGRONOMICI**  
es. rispetto dei divieti di spandimento nei periodi e nelle zone stabilite

# CONDIZIONALITA' 2020

## Verifiche:

- In caso di utilizzo di gasolio agricolo agevolato, la cisterna (serbatoio) deve avere il bacino di contenimento e la tettoia ignifuga.
- In caso di utilizzo e acquisto di fitofarmaci deve essere presente un luogo idoneo ove conservarli: armadietto segnalato oppure un locale chiuso ma areato e con pavimento impermeabile anch'esso segnalato.
- In caso di utilizzo dei fitofarmaci si devono possedere i Dispositivi di Protezione Individuali: maschera, occhiali, tuta impermeabile, guanti, stivali.
- Corretta gestione dei rifiuti speciali (sacchi di concime vuoti) e pericolosi (barattoli vuoti, olio esausto, batterie, filtri ecc): devono essere stoccati, in attesa di corretto smaltimento alla Polaris, in locali pavimentati, chiusi e segnalati
- Se presenti in azienda corpi idrici (DDR 16/2016) verificare l'esistenza della fascia tampone di 5 metri (con divieto di fertilizzazione) e presenza di fascia inerbita (3 o 5 metri).
- Se si utilizza acqua ai fini irrigui, presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione (attingimento da falda freatica).
- Mantenimento sul territorio degli alberi isolati alberi in filari o siepi: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri, siepi di larghezza superiore a 20 metri, alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri.

# CONDIZIONALITA' 2020

## Impegni:

- Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- Rispetto dell'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.
- Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali.